

Ordinanza mantello relativa alla riforma PF

del 5 dicembre 2013

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 32 cpv. 1 della Costituzione cantonale e l'art. 4 della legge mantello sulla riforma della perequazione finanziaria,
visto il messaggio del Governo del 20 agosto 2013,

decide:

Art. 1

L'ordinanza d'esecuzione della legge sul conguaglio finanziario intercomunale (OEdLCF) del 3 marzo 1993 (CSC 730.210) è abrogata. Abrogazione

Art. 2

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

Modifica di
ordinanze

1. **Ordinanza d'esecuzione della legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (legge sulle epidemie) del 18 dicembre 1970 e delle relative ordinanze federali del 26 maggio 1976 (CSC 500.200)**

Art. 26 cpv. 2

² Il Cantone provvede affinché siano a disposizione dei disinfettori istruiti. (...)

Art. 27 cpv. 1

¹ Abrogato

2. **Ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 1° ottobre 1993 (CSC 549.100)**

Art. 1

¹ È considerato consultorio ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati l'ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dell'Ufficio cantonale del servizio sociale. In caso di necessità il Governo può riconoscere quali consultori altre istituzioni.

² Se necessario, **il consultorio è autorizzato** a ricorrere all'aiuto di altre istituzioni o persone.

³ **Il consultorio (...) è obbligato** alla consulenza e assistenza e ne **rimane responsabile** anche se **collabora** con altri istituti o persone.

⁴ **Abrogato**

3. Ordinanza d'esecuzione della legge sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna del 5 ottobre 1984 (CSC 950.260)

Art. 2 cpv. 3

³ La garanzia presuppone l'impegno del comune o di terzi di assumersi (...) il 70 per cento di un'eventuale perdita risultante dalla fideiussione.

Art. 22

¹ I contributi del Cantone vengono versati a condizione che il comune si assuma (...) il 70 per cento delle prestazioni giusta la presente ordinanza, **fatte salve convenzioni esistenti**. Il Governo stabilisce il contributo di terzi. **Questo capoverso non fa stato per miglioramenti delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna.**

² **Per i risanamenti di igiene abitativa fanno stato le disposizioni per il miglioramento delle condizioni di abitazione nella regione di montagna.**

Art. 32

Abrogato

Art. 33

Le domande vanno inoltrate all'Ufficio competente.

Art. 3

Entrata in vigore Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente ordinanza.